



F.I.M.P.

Federazione Italiana Medici Pediatri

Regione Veneto

Il certificato nelle attività fisico-sportive in ambito non agonistico, linee guida della F.I.M.P. Veneto ad uso del pediatra convenzionato

Il Codice Deontologico al Titolo III art. 22 in merito alla certificazione stabilisce che : " il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute", inoltre al Titolo VI all'art. 74 e 75 stabilisce che : " la valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata ad esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto..."; " Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica...".

In ambito pediatrico inoltre non si deve mai sottovalutare il ruolo formativo che la pratica sportiva ha nei confronti dei bambini e degli adolescenti, evidenziandone il ruolo sociale ed il rapporto tra questa e il concetto di salute.

Negli ultimi anni la pratica dell'attività sportiva è uscita dai ristretti confini dello sport agonistico, trasformandosi in un fenomeno di massa in parte legato sicuramente alla ricerca degli innegabili benefici funzionali che ne conseguono. Se da un lato c'è stato il riconoscimento del ruolo dell'attività fisica nella tutela, mantenimento e promozione di uno stato di "buona salute" dall'altro abbiamo assistito ad una deresponsabilizzazione da parte delle società sportive, Istituzioni e della Scuola che hanno demandato al medico qualsiasi responsabilità in ordine alle più svariate attività sportive, sottostimando il valore medico-legale della certificazione e trasformandolo in un valore prettamente assicurativo con l'equazione : certificazione uguale a tutela della salute che ha causato un aumento esponenziale delle richieste di certificazione per qualsiasi attività fisica.

In Italia dal punto di vista giuridico, **l'attività sportiva viene distinta in agonistica e non agonistica**. In una circolare esplicativa (n° 7 del 31 gennaio 1993) il Ministero della Sanità ha precisato che deve intendersi

attività sportiva agonistica *“quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva”* ne consegue che la qualificazione agonistica dell’attività è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. La maggior parte delle diverse Federazioni ha adottato un criterio anagrafico, per cui oltre una certa età vengono considerati agonisti tutti i praticanti tesserati.

Nell’ambito della attività sportiva si è inoltre cercato con norme nazionali e/o regionali di definire quell’attività motoria “di base” praticabile da tutti senza ricorrere alla certificazione medica.

In base alla normativa vigente definiamo come **Attività Sportiva non Agonistica** le attività sportive praticate da:

- a) *gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;*
- b) *coloro che svolgono competizioni tra atleti finalizzate alla partecipazione a gare e campionati organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;*
- c) *coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.* (Decreto 24 aprile 2013 - GU n° 169 del 20-7-2013)

Definiamo come **Attività Amatoriale**:

L’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere

psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi; i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi di cammino" e attività ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. (Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 - GU n° 169 del 20-7-2013)

L'attività fisico-sportiva in ambito scolastico

Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;*
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.*

Un' ulteriore circoscrizione della definizione di attività sportive non agonistiche che si svolgono in ambito scolastico si ha dalla lettura di alcune circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e dall'allegato H dell'ACN per la pediatria del 15 dicembre 2005 e s.m.i.

Nella scuola attualmente, l'educazione sportiva è indirizzata alla massima partecipazione della popolazione scolastica soprattutto attraverso le fasi di Istituto anche con il coinvolgimento dei soggetti portatori di handicap, privilegiando il confronto tra le classi con affermazione quindi del valore educativo dello sport inteso anche come confronto (e quindi anche come competizione) che in quanto divenuto attività didattica, viene esteso a tutti gli alunni facendo rientrare le fasi di Istituto nelle normali attività didattiche (circ. MPI 24/07/98 n° 2548/A1).

L'attività motoria svolta nelle scuole materne ed elementari non può essere ricondotta ad attività sportiva non agonistica poiché nella scuola elementare i giochi sportivi sono limitati alla fase di istituto e hanno carattere educativo, formativo, ludico, polivalente, motivante che sfociano in attività di gioco sport (quindi pratica pre-sportiva).

(ACN pediatria 15 dicembre 2005 e s.m.i.; Circolare Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso prot. 10026/C32/10 del 12 novembre 2001; Circolare C.O.N.I. dell' 01/08/1997). Nella circolare Ministeriale P.I. 28/08/2001 si ribadisce che nell' attività sportiva scolastica per le scuole elementari che partecipano ad attività di gioco-sport "possono essere previste giornate dedicate a livello locale e manifestazioni dimostrative a livello provinciale (nelle quali non si ravvedono le caratteristiche dell'attività sportiva)".

Riguardo alle attività parascolastiche sono definite: *quali attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.*(ACN pediatria 15 dicembre 2005 e s.m.i.)

IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera ACN pediatria 15 dicembre 2005 e s.m.i.) oppure su proprio ricettario personale in regime di libera professione (Codice Deontologico Titolo III art. 22) a seconda delle situazioni che sostanzialmente si riconducono a due fattispecie:

1) CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA GRATUITA

(solo in ambito scolastico)

Agli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali, precedenti a quelle nazionali.

*Il pediatra di libera scelta rilascerà il certificato, relativamente ai propri assistiti, secondo il modulo (**Allegato F**), lasciando alla sua discrezionalità, in base alla storia clinica ed all'anamnesi, se effettuare*

ulteriori accertamenti come ad es l'ECG. (Art. 42 – bis, comma 2 legge n° 98 del 9 agosto 2013)

La richiesta della certificazione deve essere formulata con congruo anticipo per effettuare, in caso di necessità, eventuali accertamenti specialistici integrativi. Per tutte le altre attività fisico-sportive svolte dagli alunni nel quadro delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, l'alunno si intende fisicamente idoneo in assenza di documentate segnalazioni da parte dell'esercente la potestà genitoriale di situazioni di esonero o di limitazione.

2) CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE

Questa certificazione viene rilasciata a coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate , agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni , che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

*Il pediatra rilascerà la certificazione , relativamente ai propri assistiti, come da modulo (**Allegato C**) , lasciando alla sua discrezionalità, in base alla storia clinica ed all'anamnesi, se effettuare ulteriori accertamenti come ad es l'ECG.*

In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.(Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 art. 3 comma 4)

Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 all'art. 4 ha introdotto una ulteriore fattispecie di certificazione per le manifestazioni non agonistiche o ludico motorie caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare

Certificato per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (D.M. 24 aprile 2013 s.m.i.)

*Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici (MMG, PIS, Medici dello Sport) su apposito modello predefinito (**allegato D**) .*

Non necessitano di certificazione :

Coloro che effettuano attività ludico motoria o amatoriale indipendentemente dal contesto in cui viene esercitata.

Qualora le Società sportive, Enti federati al CONI ecc... richiedano ugualmente un certificato per cosiddetta attività ludico motoria o amatoriale questo dovrà essere rilasciato dal medico in regime libero professionale secondo il modello **(Allegato E)**

Riferimenti legislativi:

Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013 pubblicato nella GU n° 169 del 20 luglio 2013

Legge 9 Agosto 2013 n° 98 pubblicata nella GU 20 agosto n° 194 supplemento ordinario n° 63

Circolare Ministero della Salute 4608-P del 11-09-2013

Allegato C

Certificato di stato di buona salute alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico (D.M. 24 Aprile 2013 e s.m.i.)

Sig.ra/Sig.....

Nata/o ail,

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

luogo, data,

Dott.

Allegato E

Certificato di stato di buona salute alla pratica di attività ludico-motoria

Sig.ra/Sig.....

Nata/o ail,

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data.....

Dott.

Allegato D

Certificato di stato di buona salute alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ex art. 4 D.M. 24 Aprile 2013 e s.m.i.

Sig.ra/Sig.....

Nata/o ail

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami
esami
strumentali

eseguiti.....,


non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all'articolo 4 del D.M 24. Aprile 2013 e s.m.i.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data,

Dott.

Allegato F



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Modulo rilascio certificato di stato di buona salute alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico in ambito scolastico (D.M. 24 Aprile 2013 e s.m.i. e ACN pediatria 15 Dicembre 2005 e s.m.i.)

Istituto :.....

Studente

Nata/o ail,

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

luogo, data,

Dott.